

Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

ORIGINALE

AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N.360 DEL 17.04.2025

N.119 Reg. AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONSEGUENTE AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2025 IN FAVORE DEL LABORATORIO OIKOS SRL CON SEDE IN CISLAGO (VA) - CIG [B66AD0DDD2]

Assunta nel giorno **nove** del mese **aprile** dell'anno **duemilaventicinque**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale di semplificazione dei procedimenti di spese e lavori in economia;
- il Decreto Sindacale n. 7 del 18 giugno 2024;

ADOPTA la seguente determinazione:



Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON CONSEGUENTE AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2025 IN FAVORE DEL LABORATORIO OIKOS SRL CON SEDE IN CISLAGO (VA) - CIG [B66AD0DDD2]

VISTO il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ed in particolare l’art. 18 comma 1 il quale prevede la nomina da parte del datore di lavoro del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;

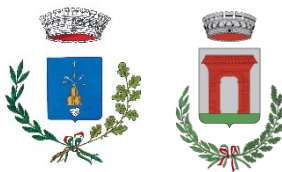
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 41 del medesimo D.Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, comprende l’effettuazione di visite mediche periodiche per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

RILEVATO che le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente, ed in alcuni casi sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’affidamento dell’incarico di medico competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per l’anno 2025, ed all’attuazione delle visite mediche a tutti i dipendenti e volontari del Comune di Uggiate con Ronago;

INTERPELLATA all’uopo la ditta LABORATORI OIKOS SRL, con sede in via Castelfilardo n. 25 – 21040 CISLAGO (VA) – C.F./P.IVA 01729020121, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare tale servizio, per i seguenti importi:

Descrizione	Importi
Canone annuale consulenza forfettaria per Servizio Sanitario Aziendale, comprensivo di: - Nomina medico competente; - Stesura Piano Sanitario; - Conferma e/o modifica piano sanitario annuale; - Stesura e invio telematico allegato 3B inail; - Gestione scadenziario esami e visite;	€/anno 650,00.=
Costo accertamenti sanitari:	
- Visita medica di idoneità	€/cad. 30,00.=
- Controllo ergoftalmologico (visio test)	€/cad. 28,00.=
- Spirometria	€/cad. 20,00.=
- Audiometria	€/cad. 22,00.=
- Esami ematochimici	€/cad. 42,00.=
- Esami ematochimici parziali	€/cad. 25,00.=
- Elettrocardiogramma	€/cad. 30,00.=
- Anticorpi antitetano	€/cad. 21,00.=
- Richiamo per il tetano	€/cad. 21,00.=
- Vaccinazione antitetanica	€/cad. 17,00.=
- Transferrina desialata	€/cad. 25,00.=



Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

- Drug test	€/cad. 53,00.=
- Alcool test CDT	€/cad. 25,00.=

RITENUTO di dover stimare un importo di €. 4.535,00.= oltre iva per il servizio di cui in oggetto, costituito da €. 650,00.= oltre iva per servizio di sorveglianza sanitaria (importo a corpo) ed €. 3.885,00.= (importo presunto a misura) esente iva per le visite mediche;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

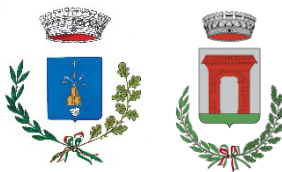
PRESO ATTO che l'art. 62 comma 1 del D. lgs 36/2023 prevede che *"tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*.

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, il presente affidamento è esente dall'applicazione ai sensi dell'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che in deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto poiché:

- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti,



Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media;

- la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- L'operatore economico è sempre disponibile a spostarsi presso la sede della Croce Rossa di Uggiate con Ronago per l'effettuazione delle visite mediche, al fine di far svolgere comodamente ai dipendenti/volontari dell'Ente le funzioni di istituto, senza doversi recare altrove e perdere così ore lavorative;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

PRECISATO che:

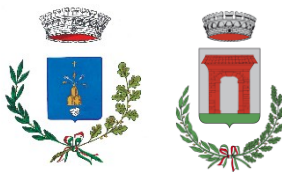
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che ANAC, con Comunicato a firma del Presidente deliberato nel Consiglio del 18 dicembre 2024, ha concesso una ulteriore proroga sino al 30.06.2025 in deroga all'obbligo di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale per gli affidamenti sotto i 5.000 euro;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- *Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto*: ottemperare alla normativa D.Lgs. 81/2008 e smi;
- *Oggetto del contratto*: affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e visite mediche per l'anno 2025;
- *Importo del contratto*: 4.535,00.= oltre iva per servizio di sorveglianza sanitaria (importo a corpo) e visite mediche;
- *Forma del contratto*: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;



Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

- *Modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- *Clausole ritenute essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RISCONTRATA l'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione da parte dell'operatore economico individuato;

RITENUTO di affidare alla ditta LABORATORI OIKOS SRL, con sede in via Castelfilardo n. 25 – 21040 CISLAGO (VA) – C.F./P.IVA 01729020121, le attività in parola per un importo di €. 4.535,00.= oltre iva per il servizio di cui in oggetto, costituito da €. 650,00.= oltre iva per servizio di sorveglianza sanitaria (importo a corpo) ed €. 3.885,00.= (importo presunto a misura) esente iva per le visite mediche, in quanto l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e in conformità all'Allegato I.01, al fine di garantire la corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e la tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, si specifica che al personale dell'affidatario sarà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL Commercio-Terziario (Confcommercio) – H011. Tale CCNL è individuato come il più pertinente in relazione al settore merceologico e alla natura delle prestazioni oggetto del presente affidamento diretto;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

RICHIAMATE:

- la deliberazione consiliare n. 44 del 30.12.2024, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 (art. 170, comma 1, d.lgs. 267/2000)";
- la deliberazione consiliare n. 45 del 30.12.2024, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2025/2027";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 17.02.2025, avente ad oggetto "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024-2026";
- la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 29 del 18.04.2024, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";

ACCERTATA la relativa disponibilità al capitolo 10120301/1 del bilancio 2025;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che il presente contratto è esente dall'imposta di bollo di cui all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

DATO ATTO che alla procedura di cui trattasi è stato assegnato il seguente codice CIG: B66AD0DDD2;



Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

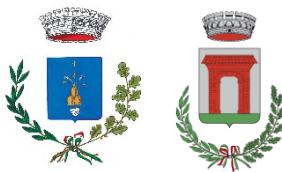
VISTI:

- Il D.Lgs. 36/2023 e smi "*Codice dei contratti pubblici*";
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

TUTTO CIO' premesso;

DETERMINA

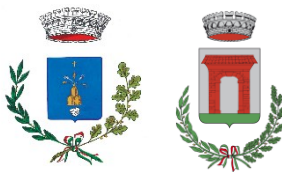
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;
2. Il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
3. Di affidare il servizio di sorveglianza sanitaria nonché di visite mediche per l'anno 2025 in favore della ditta LABORATORI OIKOS SRL, con sede in via Castelfilardo n. 25 – 21040 CISLAGO (VA) – C.F./P.IVA 01729020121, per un importo presunto di €. 4.535,00.= oltre iva, costituito da €. 650,00.= oltre iva per servizio di sorveglianza sanitaria (importo a corpo) ed €. 3.885,00.= (importo presunto a misura) esente iva per le visite mediche;
4. di dare atto che la somma totale di €. 4.678,00.= trova imputazione all'intervento 10120301/1 del bilancio 2025;
5. di dare atto della compatibilità monetaria del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° co. lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009 e s.m.i.;
6. di trasmettere copia della presente al servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 e all'art.6 del vigente regolamento di contabilità;
7. di provvedere all'ordinativo "mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale" ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs 36/2023;



Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

8. di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente codice CIG: B66AD0DDD2;
9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto;
10. Di dare atto, infine, che in relazione al disposto dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto arch. Stefano Ferrari, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni.



Comune di Uggiate con Ronago

Provincia di Como

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del servizio

FERRARI STEFANO
